



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori CARUSO e MUGNAI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2008**

Modifica dell'articolo 639 del codice penale e dell'articolo 20 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di deturpamento di cose altrui

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge in titolo interviene sulla disciplina di cui all'articolo 639 del codice penale, in materia di deturpamento di cose altrui, e di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Nei due articoli di cui si compone, esso propone l'integrale sostituzione, nella sostanza, del portato dell'articolo 639, oltre che una puntualizzazione (che è da considerarsi nei fatti consigliabile e necessaria) della fattispecie prevista dal citato codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di deturpamento di immobili sottoposti a protezione, in conseguenza dell'indiscriminata apposizione di cavi o condutture.

Va rilevato come la nuova formulazione proposta per l'articolo 639 del codice penale debba essere valutata tenendo necessariamente conto del suo inserimento nel sistema complessivo previsto per i reati di competenza del giudice di pace.

Le pene che verranno concretamente applicate in forza della nuova formulazione prevista dovranno dunque essere desunte dall'applicazione del «meccanismo di trasformazione» contenuto nell'articolo 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e dovrà inoltre essere tenuto conto della previsione contenuta all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 274 del 2000, riguardante

gli effetti, sull'espiazione delle pene irrogate, di interventi riparatori o risarcitori.

E non solo. Il testo proposto, prendendo le mosse dall'assunto secondo cui, soprattutto in relazione a talune condotte, è assai preferibile la previsione di sanzioni di rango inferiore, ma di sicura applicazione, piuttosto che il banale «manifesto» di pene di elevata consistenza, destinate – tuttavia – a non essere affatto applicate, ha in tutta evidenza di mira il disposto dell'articolo 60 del già richiamato decreto legislativo n. 274 del 2000.

Lo stesso così recita: «Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace», e determina un effetto di assoluta evidenza. Gli autori delle condotte qui esaminate, che (sia detto per inciso) hanno negli ultimi anni assunto rango di vero e proprio «flagello» e costituiscono un enorme dispendio di risorse, sia pubbliche, sia private, una volta individuati (circostanza assai più semplice di quanto possa all'apparenza sembrare, come peraltro insegnano le esperienze inglesi e tedesche) e sottoposti a procedimento, dovranno – ove eventualmente riconosciuti responsabili e condannati – inevitabilmente (per loro) scontare la pena inflitta, senza che possa aversi luogo a sospensione della stessa.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «, a querela della persona offesa con la» sono inserite le seguenti: «pena della reclusione fino a nove mesi o della»;

b) al secondo comma, le parole: «di interesse storico o artistico» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse storico, artistico o ambientale» e le parole: «la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa da 2.000 fino a 10.000 euro»;

c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Non può applicarsi la sola pena pecuniaria quando l'autore del reato non ha provveduto alla riparazione del danno, mediante risarcimento o il ripristino dello stato dei luoghi.

In ogni caso con la sentenza di condanna è ordinata la riduzione in pristino dello stato dei luoghi».

### Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la parola: «danneggiati» sono aggiunte le seguenti: «, deturpati anche a mezzo dell'apposizione di cavi e condutture di ogni genere».

